

N. 1670/2024 R.Gen./E



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott. Ciro Iacomino	Presidente
Dott.ssa Margherita Elenia Sambatakakis	Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Amatucci	Giudice Onorario
Dott. Gerardo Giacomazzi	Giudice Onorario

nel procedimento promosso ex art. 31 D.Lgs. 286/1998 da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Bloise, presso il cui studio in Roma, via Circ.ne Trionfale 53/b, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti a tutela dei minori

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ha pronunciato il seguente

### DECRETO DEFINITIVO

premesse che

- con ricorso depositato in data 16.02.2024 i ricorrenti, quali genitori dei minori sopra generalizzati, hanno chiesto autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998;
- con nota del 21.10.2025 la Polizia locale di Milano ha riferito: - di avere rinvenuto la madre con il figlio minore al domicilio originariamente indicato; - che la signora ha dichiarato, assistita telefonicamente dal fratello per la comprensione della lingua italiana, di risiedere nell'appartamento dal marzo 2021 e che il contratto di locazione è a suo nome; - che il padre, stando a quanto dichiarato dalla moglie, lavora a Bergamo per la "FIVE STARS Solution" e torna a dormire la casa a settimane alterne; - che l'appartamento è risultato in ordine e pulito, in ottime condizioni igienico-sanitarie;
- la Questura di Milano ha riferito degli esiti delle ricerche effettuate in relazione ai genitori dei minori;
- in data 30.01.2026 il P.M. ha espresso parere favorevole;

**considerato che:**

- la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: *"la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e*

*comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare”* (Sent. 25.10.2010 n. 21799). Tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nelle sentenze n. 7516/2011, n. 5074/2018 e da ultimo la sentenza n. 15750/2019 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, che hanno ribadito la necessità di effettuare un *giudizio prognostico*, utilizzando un *approccio interdisciplinare* per l’interpretazione in concreto dei *“gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”*. Anche le successive pronunce della Suprema Corte danno conto che *“la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza di "gravi motivi" connessi allo sviluppo psicofisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l'oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori”, “potendosi denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione”* (Cass. Sez. I 30.11.2020 n. 27238; Cass. Sez. I 23.4.2021 n. 10849; Cass. Sez. I 30.6.2021 n. 18604 Cass. Sez. I 10.1.2203 n. 355);

- pertanto, in linea di principio possono dirsi sussistenti le condizioni di grave pregiudizio psicofisico del minore previste dal 3° comma dell’art. 31 D.Lgs. n. 286/98 quando:
  - 1) il minore sia affetto da una malattia/rara patologia sufficientemente seria da rendere sconsigliabile un rientro nel paese d’origine del bambino, dove non sono disponibili cure analoghe a quelle alle quali è sottoposto in Italia;
  - 2) si è in presenza di una condizione di integrazione nel tessuto sociale prolungata e positivamente radicata del minore e dei genitori, tale da rendere pregiudizievole un suo rimpatrio a seguito del genitore espulso;
  - 3) si è in presenza di nuclei familiari nei quali uno solo dei genitori sia privo di permesso di soggiorno, e, pertanto, l’espulsione del genitore potrebbe provocare una disgregazione del nucleo familiare con conseguente pregiudizio per il minore;

